

**DELIBERAZIONE 7 APRILE 2016**  
**173/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2016 E APPROVAZIONE DI IMPORTI DI PEREQUAZIONE BIMESTRALE D'ACCONTO, RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 aprile 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 645/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 645/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 647/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 647/2015/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 98/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 98/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 99/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 99/2016/R/GAS);
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 3, comma 2, lettera a), della RTDG prevede che entro la data del 31 marzo dell’anno  $t$  siano approvate, in via provvisoria, le tariffe di riferimento dell’anno  $t$  calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno  $t-1$ ;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
  - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
  - l’articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all’Autorità comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti;
- con la deliberazione 645/2015/R/GAS sono state determinate le tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2016 e sono stati approvati gli

importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 45 della RTDG per il medesimo anno.

**CONSIDERATO CHE:**

- delle 228 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2015:
  - 222 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione;
  - 6 imprese distributrici, elencate nella *Tabella 1* allegata alla presente deliberazione, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG e non hanno trasmesso alcun dato.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione a richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2016, con decorrenza dall'anno tariffe 2016:
  - nella parte di motivazione della deliberazione 647/2015/R/GAS è indicato che le richieste di rettifica e integrazione dei dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti l'anno 2014, presentate dalle società riportate nella *Tabella F* della medesima deliberazione, che comportano vantaggi per l'impresa distributrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016;
  - nella parte di motivazione della deliberazione 98/2016/R/GAS è indicato che le richieste di rettifica e integrazione dei dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti l'anno 2015, presentate dalle società riportate nella *Tabella C* della medesima deliberazione, che comportano vantaggi per l'impresa distributrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016;
  - sono state esaminate le istanze di rettifica dati di cui ai due precedenti alinea relative alle imprese distributrici di seguito elencate nella *Tabella A*:

TABELLA A

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
209	GENOVA RETI GAS
380	EROGASMET S.P.A.
741	GAS PLUS RETI S.R.L.
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.
860	LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.
926	ACEGASAPSAMGA S.P.A.
1132	SELGAS NET S.P.A.
1247	A2A RETI GAS S.P.A.
1280	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
2167	LODIGIANA INFRASTRUTTURE S.R.L.
4224	FAVELLATO RETI S.R.L.

- in relazione alle società riportate nella *Tabella A* dell'alinea precedente, la società 209-GENOVA RETI GAS non ha provveduto ad apportare entro i termini previsti le modifiche/integrazioni richieste nel sistema di raccolta dati;
- nella parte di motivazione della deliberazione 98/2016/R/GAS è indicato che le richieste di rettifica e integrazione di dati fisici relativi all'anno 2014 presentate dalle società 759-A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA, con riferimento alla località 4390-COLLESALVETTI, e dalla società 1030-ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS SRL, con riferimento alle località 6318-PERETO (AQ), 6319-ROCCA DI BOTTE (AQ), 6579-CARSOLI (AQ), 6787-CAPPADOCIA (AQ), 7318-CASTELLAFIUME (AQ), 9120-OVINDOLI (AQ), precedentemente gestite dalla società 775-MARSIA DISTRIBUZIONE GAS SRL, incorporata nella medesima ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS SRL in data 1 novembre 2015, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016;
- sono state presentate, entro la data del 15 febbraio 2016, ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2015, dalle società 112-PASUBIO GROUP S.P.A., 14815-PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. UNIPERSONALE e 1594-GAS PLUS SALSO S.R.L..

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all'importo di perequazione bimestrale d'acconto relativo al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui all'articolo 45 della RTDG, per l'anno 2016:
  - la società 23958-METANO MOBILE SRL, per la quale con la deliberazione 645/2015/R/GAS non è stato approvato tale l'importo, non avendo la medesima società provveduto all'invio dei dati entro il termine del 20 novembre 2015, di chiusura della raccolta dati, ha presentato istanza di

modifica/integrazione di dati tariffari e ha provveduto ad inviare, in tempo utile ai fini delle determinazioni da assumere con il presente provvedimento, i dati tariffari, con allegata dichiarazione di veridicità nel formato richiesto;

- la società 1030-ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS SRL ha richiesto il ricalcolo dell'importo di perequazione in acconto per l'anno 2016, considerando anche i dati delle località precedentemente gestite dalla società 775-MARSIA DISTRIBUZIONE GAS SRL, che non aveva provveduto all'invio dei dati entro il termine del 20 novembre 2015, di chiusura della raccolta dati;
- per le società 21791-EDMA RETI GAS SRL, 47-TEA S.E.I. S.R.L. - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI, 2022-ENERGETICA SRL e 301-AGSM DISTRIBUZIONE SPA, con riferimento alle quali sono state considerate, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas relative all'anno 2015 con la deliberazione 99/2016/R/GAS, istanze di rideterminazione tariffaria, l'importo di perequazione in acconto determinato con la deliberazione 645/2015/R/GAS è stato calcolato precedentemente all'accettazione di tali istanze.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stato previsto che nei primi due anni del quarto periodo regolatorio, con l'obiettivo di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, trovino riconoscimento tariffario i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato una scelta di tipo *make* o di tipo *buy*;
- come evidenziato nella parte di motivazione della medesima deliberazione, è stato previsto che, ai fini del riconoscimento di cui al precedente alinea, le imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy* presentino apposita istanza di riconoscimento dei costi sostenuti, secondo le modalità definite dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione a richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2016, con decorrenza dall'anno tariffe 2016:
  - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, considerare ai fini delle determinazioni da assumere con il presente provvedimento le rettifiche di dati patrimoniali presentate dalle seguenti imprese di cui alla *Tabella A*, che hanno provveduto ad apportare entro i termini previsti le modifiche/integrazioni richieste nel sistema di raccolta dati:

TABELLA B

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
380	EROGASMET S.P.A.
741	GAS PLUS RETI S.R.L.
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.
860	LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.
926	ACEGASAPSAMGA S.P.A.
1132	SELGAS NET S.P.A.
1247	A2A RETI GAS S.P.A.
1280	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
2167	LODIGIANA INFRASTRUTTURE S.R.L.
4224	FAVELLATO RETI S.R.L.

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, considerare ai fini delle determinazioni da assumere con il presente provvedimento le rettifiche di dati fisici presentate dalle imprese 759-A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA, con riferimento alla località 4390-COLLESALVETTI, e dalla società 1030-ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS SRL, con riferimento alle località 6318-PERETO (AQ), 6319-ROCCA DI BOTTE (AQ), 6579-CARSOLI (AQ), 6787-CAPPADOCIA (AQ), 7318-CASTELLAFIUME (AQ), 9120-OVINDOLI (AQ);
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, prevedere che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate dalle imprese 112-PASUBIO GROUP S.P.A., 14815-PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. UNIPERSONALE e 1594-GAS PLUS SALSO S.R.L., che comportano vantaggi per l'impresa distributrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016, entro il termine del 28 febbraio 2017, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione all'importo di perequazione bimestrale d'acconto relativo al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui all'articolo 45 della RTDG, per l'anno 2016:
  - determinare il valore di tale importo per la società 23958-METANO MOBILE SRL;
  - rideterminare il valore di tale importo, precedentemente approvato con la deliberazione 645/2015/R/GAS, per le società 1030-ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS SRL, 21791-EDMA RETI GAS SRL, 47-TEA S.E.I. S.R.L. - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI, 2022-ENERGETICA SRL e 301-AGSM DISTRIBUZIONE SPA.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016 sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a) della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG;
- prevedere che con separato provvedimento, da adottarsi a seguito dell'esame delle istanze presentate dalle imprese distributrici, siano riconosciuti i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti nel 2014 per le imprese che hanno adottato soluzioni di tipo *buy*

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2016*

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 2a allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

**Articolo 2**

*Determinazione degli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2016*

- 2.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2016 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 45 della RTDG, per le imprese riportate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

**Articolo 3**

*Indennità amministrativa*

- 3.1 L'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

**Articolo 4**  
*Disposizioni finali*

4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 aprile 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*